

REGIONE CAMPANIA - Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario - Feoga - Garanzia - Piano di Sviluppo Rurale (P.S.R.) - 2000-2006 - Bando di attuazione della Misura D "Prepensionamento" - (in attuazione delle Deliberazioni di Giunta Regionale n. 412 del 12/03/2004 e n. 580 del 16/04/2004).

### 1. RIFERIMENTI NORMATIVI

- Reg. (CE) n.1257/99 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG), Capo IV, art.10;
- Reg. (CE) n. 2419/01 della Commissione dell'11 dicembre 2001 che fissa le modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo a taluni regimi di aiuti comunitari, istituito dal Reg. (CE) n. 3508/92 del Consiglio;
- Reg. (CE) n. 445/02 della Commissione del 26 febbraio 2002 recante disposizioni di applicazione del Reg. (CE) n. 1257/99;
- Reg. (CE) 963/2003 della Commissione del 4 giugno 2003 che modifica il Reg. (CE) 445/2002 recante disposizione di applicazione del regolamento (CE) 1257/99 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG).
- Piano di Sviluppo Rurale (PSR) 2000-2006 della Regione Campania approvato con Decisione comunitaria C(2001) 1166 del 3 maggio 2001;
- Manuale delle "procedure e dei controlli" dei Piani di Sviluppo Rurale, predisposto dall'AGEA, di cui alla nota del 16 maggio 2003, prot.3328;
- DPR 445/2000 del 28 dicembre 2000, "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa";
- Documento VI - 10535-99 - Orientamenti per l'attuazione dei sistemi di gestione, controllo e sanzioni concernenti le misure di sviluppo rurale ai sensi del Reg. CE n.1257/1999;
- D.M. 4 dicembre 2002 - Disposizioni attuative dell'art.64 del Reg.CE n. 445/2002, recanti disposizioni sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Feoga.

### 2. DOTAZIONE FINANZIARIA

Per l'intero periodo di programmazione del PSR Campania (2000-2006) la spesa totale prevista per gli interventi della presente Misura ammonta a 0,540 MEuro di cui:

- Il 75% è a carico del FEOGA-Garanzia;
- Il 25% è a carico dello Stato.

### 3. FINALITA'

La misura è rivolta a favorire il ricambio generazionale in agricoltura attraverso la cessione delle aziende dagli imprenditori anziani a quelli giovani. Ai sensi dell'art. 11 del Reg. CE n. 1257/99 il sostegno consente l'erogazione di un premio agli imprenditori che cessano definitivamente ogni attività agricola finalizzata alla commercializzazione ed ai lavoratori agricoli dipendenti dell'impresa cedente che rinunciano anch'essi definitivamente ad ogni attività agricola.

La misura è applicata indistintamente su tutto il territorio regionale.

### 4. SOGGETTI DESTINATARI DELL'INTERVENTO

Per il perseguimento delle finalità del regime di aiuto in esame, ai sensi dell'art.11 del Reg. (CE) n.1257/1999, si intende per:

**Cedente:** imprenditore agricolo, ai sensi dell'art. 2135 del c.c., come modificato dall'art. 1 del D.Lgs n. 228/2001, che cessa definitivamente ogni attività agricola ai fini commerciali e trasferisce i propri terreni ad altro soggetto.

**Rilevatario agricolo:** persona fisica o giuridica, con età non superiore ai 40 anni, in possesso dei requisiti di capacità professionale, come riportato nel punto 4.2; che subentra al cedente nella conduzione dell'azienda oppure che rileva la totalità o parte dei terreni resi disponibili dal cedente, e che s'insedia come capo azienda acquisendo, se non è già in possesso, la responsabilità fiscale (partita IVA) attivando l'iscrizione alla CCIAA ed all'INPS.

**Lavoratore agricolo:** il salariato agricolo o il coadiuvante familiare che opera nell'azienda agricola del cedente all'atto della presentazione della domanda di prepensionamento e che cessa definitivamente ogni attività agricola.

Gli aiuti sono concessi all'imprenditore agricolo cedente, ai lavoratori agricoli dipendenti del cedente che decidono di aderire alla misura.

**Terreni resi disponibili:** s'intendono le superfici utilizzate esclusivamente per le attività agricole imprenditoriali.

#### 4.1 Condizioni applicabili ai cedenti

Il cedente può utilizzare una superficie non superiore al 10% dell'azienda originaria, comunque fino ad un massimo di 1 ettaro, senza il beneficio di aiuti comunitari, per svolgere attività destinata unicamente ad autoconsumo. Il cedente può conservare la disponibilità degli edifici destinati ad abitazione per sé e per i propri familiari.

L'azienda oggetto di cessione deve:

- garantire l'impiego almeno di una ULU (Unità Lavorativa Uomo);
- essere costituita da una superficie di almeno 2 (due) ettari, ridotta a 0,5 ettari nel caso di terreni investiti a serre;

- raggiungere un Reddito Lordo Standard Aziendale (RLSA) - definito secondo la metodologia di cui alla Decisione 85/377/CEE del 7 Giugno 1985, successivamente modificata ed integrata dalla Decisione 2003/369/CE del 16 Maggio 2003 - non inferiore ai seguenti valori di riferimento differenziati per zone altimetriche:

RLS pianura	RLS collina	RLS montagna
Euro 10.845,59	Euro 8.418,24	Euro 5.990,90

Le determinazioni del RLSA e delle ULU aziendali sono attestati dallo "sportello redditività" operante presso lo STAPA-CePICA competente per territorio.

Il cedente al momento della cessione, deve:

- avere almeno 55 anni d'età e non oltre i 65 anni d'età per gli uomini e 60 anni d'età per le donne, al momento della presentazione della domanda;

- avere svolto l'attività agricola a titolo prevalente nei 10 anni precedenti la presentazione della domanda con relativa iscrizione al regime previdenziale sociale nel settore agricolo;

- non aver apportato alla sua azienda, successivamente al primo luglio 1999, una riduzione maggiore del 25% della superficie o la separazione in due o più fondi;

- aver versato contributi previdenziali minimi per aver diritto al riconoscimento della pensione al momento del raggiungimento dell'età pensionabile.

L'eventuale prosecuzione del pagamento dei contributi volontari ai fini pensionistici non è ostativa ai fini dell'applicazione del presente bando.

Non è consentita la cessione tra coniugi.

L'azienda oggetto di cessione può essere di proprietà, in affitto o comodato.

Il contratto di affitto o di comodato del cedente deve essere stato stipulato in data antecedente al primo luglio 1999. Se la domanda di prepensionamento è presentata dall'affittuario o dal comodatario è necessario che il proprietario rilasci esplicita dichiarazione in cui dichiara:

- che il contratto di affitto o di comodato, stipulato con il cedente, sarà estinto;
- di essere consenziente a trasferire l'uso produttivo dell'azienda al rilevatario;
- di assumere l'impegno di stipulare a favore del rilevatario un nuovo contratto.

Il proprietario deve rendere la dichiarazione menzionata come atto unilaterale d'obbligo, registrato presso il competente Ufficio del Registro.

I contratti di affitto e di comodato devono cessare gli effetti entro 60 giorni a partire dalla comunicazione di ammissibilità della domanda.

Nel caso che il cedente sia un affittuario, questi può cedere i terreni resi disponibili al proprietario (che viene a configurarsi come rilevatario), a condizione che il contratto di affitto sia estinto e che il

rilevatorio sia in possesso dei requisiti previsti dall'art. 11, paragrafo 2, del Reg. CE n. 1257/99 e soddisfi le condizioni di cui al punto 4.2 del presente bando.

Le forme di passaggio consentite sono la compravendita o l'affitto; sono escluse altre forme di trasferimento.

In caso di affitto il contratto del rilevatorio deve avere una durata non inferiore a 5 anni.

La data di stipula del contratto di compravendita o di affitto tra il proprietario e il rilevatorio deve essere posteriore alla data di presentazione della domanda e avvenire entro 60 giorni dalla comunicazione dell'ammissibilità della domanda.

Alla domanda devono essere allegare due dichiarazioni di intenti, una del cedente ed una del rilevatorio, nelle quali dovranno essere dettagliatamente descritti i beni oggetto della transazione, il titolo di possesso, nonché il rispetto della normativa in vigore in materia di diritto di prelazione.

#### **4.2 Condizioni applicabili ai rilevatori**

Il rilevatorio agricolo rileva i terreni resi disponibili o subentra al cedente come capo azienda. Al momento dell'insediamento nei terreni rilevati non deve aver compiuto 40 anni.

Il rilevatorio si impegna ad esercitare l'attività agricola a titolo principale nell'azienda per almeno 5 anni.

Il rilevatorio deve sempre rispettare i vincoli d'indivisibilità ed inalienabilità della SAU dell'azienda; tale vincolo deve interessare tutta la superficie in conduzione: quella rilevata e quella eventualmente preposseduta.

Il rilevatorio, deve dimostrare di possedere adeguate conoscenze e competenze professionali, desunte dalle condizioni di seguito indicate:

- sia in possesso di un titolo di studio ad indirizzo agrario (laurea in scienze agrarie o forestali o laurea equipollente, diploma di istituto tecnico agrario o professionale, qualifica di esperto coltivatore o esperto forestale) o della laurea in medicina veterinaria;

- ovvero abbia esercitato l'attività agricola per almeno tre anni con la necessaria copertura previdenziale ed assistenziale, in qualità di conduttore d'azienda o di capo azienda o di coadiuvante familiare o di lavoratore agricolo con almeno 150 giornate per anno;

- ovvero abbia frequentato con profitto un corso di formazione della durata minima di 150 ore organizzato dalla Regione nell'ambito della Misura 4.4.1.D. del POP Campania 94/99 o della misura 4.16 del POR 2000/2006;

Nel caso di cooperative agricole o di altre società, il possesso della capacità professionale è verificata nei confronti del direttore dell'azienda o, in mancanza, del legale rappresentante.

La redditività dell'azienda del rilevatorio deve essere aumentata entro i tre anni successivi al subentro, in misura del 5% dei valori di riferimento di cui al punto 4.1.

La redditività è dimostrata attraverso i redditi lordi standard, oppure desunta dalla contabilità aziendale ove richiesto dall'imprenditore.

Il rilevatorio nel corso dell'attività agricola deve assolvere:

- gli obblighi previsti dalla Normale Buona Pratica Agricola (NBPA) come definite dall'allegato al Piano di Sviluppo Rurale della Regione Campania, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) numero speciale del 26/06/02;

- gli obblighi in materia di ambiente, di igiene e benessere degli animali.

I diritti e gli obblighi gravanti sull'azienda si trasferiscono dal cedente, che rimane tuttavia responsabile del rispetto degli obblighi assunti fino alla data della cessione, al rilevatorio, ad eccezione fatta dei terreni destinati ad usi non agricoli per i quali si procede alla cessazione dell'erogazione di eventuali aiuti comunitari.

Non sono ammessi come rilevatori società di persone o capitali nelle quali vi sia la partecipazione a qualsiasi titolo del cedente.

#### **4.3 Condizioni applicabili ai lavoratori agricoli**

Possono accedere al prepensionamento non più di due lavoratori, dipendenti dell'impresa del cedente, in possesso dei seguenti requisiti:

- aver compiuto almeno 55 anni, non godere né di pensione di anzianità, né di pensione di vecchiaia al momento della cessazione;
- cessare definitivamente l'attività agricola;
- essere iscritto al regime di previdenza sociale dell'INPS (ex SCAU) ed aver versato contributi previdenziali per almeno venti (20) anni per accedere alla pensione al raggiungimento dell'età pensionabile;
- non aver ancora raggiunto l'età per beneficiare di una pensione di vecchiaia;
- aver dedicato all'attività agricola nei 5 anni precedenti alla cessazione almeno la metà del proprio tempo di lavoro;
- aver lavorato nell'azienda del cedente l'equivalente di 2 anni a tempo pieno negli ultimi 4 anni che precedono il prepensionamento del cedente stesso.

## **5. AGEVOLAZIONI PREVISTE**

La decorrenza del premio, per il cedente e per il lavoratore agricolo ha inizio dalla data di registrazione dell'atto di trasferimento del possesso dei terreni e delle pertinenze produttive.

### **5.1 Aiuti a favore del cedente**

Gli aiuti previsti dal programma di prepensionamento sono erogati per mezzo d'indennità annua, che è integrale per i cedenti che non fruiscono di una rendita pensionistica; è complementare per i cedenti che fruiscono di una rendita di anzianità; in tal caso il contributo erogabile è calcolato sulla base della differenza tra l'indennità annua spettante e la pensione di anzianità corrisposta.

L'aiuto è pari ad una indennità annua fissa di 8.000 euro, aumentata di 500 euro per ogni ULU risultante dalla certificazione rilasciata dal competente STAPA-CePICA, sino ad un massimo di 15.000 euro all'anno.

L'indennità è corrisposta fino al raggiungimento dell'età necessaria per la pensione di vecchiaia.

In caso di cessione dell'azienda da parte di più cedenti, il sostegno complessivo è limitato all'importo previsto per un solo cedente.

L'aiuto è determinato da una indennità annua fissa per ogni cedente, definita dal rapporto: 8.000 euro/numero cedenti, aumentata di 500 euro per ULU relativa alla superficie di spettanza di ogni cedente. L'aiuto sarà erogato fino al raggiungimento dell'età pensionabile di vecchiaia.

Il pagamento dell'indennità annua è subordinato alla presentazione di una domanda di rinnovo annuale per gli anni successivi al primo.

### **5.2 Aiuti a favore dei lavoratori aziendali**

Indennità di 3.500 euro/anno. Il premio annuo del lavoratore agricolo è sospeso al percepimento della pensione di anzianità.

Il pagamento dell'indennità annua è subordinato alla presentazione di una domanda di rinnovo annuale per gli anni successivi al primo.

## **6. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

La domanda d'adesione deve essere presentata prima della data di cessione dei terreni e delle pertinenze produttive contemporaneamente da tutti i soggetti coinvolti (cedente, rilevataro, lavoratore agricolo).

Le domande di adesione corredate della documentazione richiesta, devono pervenire agli STAPA-CePICA, entro le ore 12.00 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania, con raccomandata con ricevuta di ritorno o con corriere autorizzato o con consegna a mano.

L'Amministrazione regionale non assume responsabilità per la disfunzione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del beneficiario oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo, del domicilio o del recapito indicati nella domanda di adesione, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per la mancata restituzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata.

Gli indirizzi degli STAPA-CePICA a cui vanno recapitate le domande sono i seguenti:

STAPA-CePICA di Avellino - Centro Direzionale - Collina Liquorini - Is. C - 83100 Avellino

STAPA-CePICA di Benevento - via Trieste e Trento, 1 - 82100 Benevento;

STAPA-CePICA di Caserta - Centro Direzionale -Loc. S. Benedetto 81100 - Caserta;

STAPA-CePICA di Napoli - Centro Direzionale - via G. Porzio Is. A/6 - 80143 Napoli;

STAPA-CePICA di Salerno - via Porta Elina, 4 - 84100 Salerno.

Le domande devono pervenire ai suddetti Settori in relazione alla localizzazione dei fondi coltivati.

Se i terreni sono ubicati nel territorio di più province, la domanda deve essere presentata al Settore nel cui territorio ricade la maggiore estensione della SAU.

## 7. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

7.1 Il cedente presenta la seguente documentazione preliminare:

1. domanda d'adesione al presente bando (allegato 1), in cui sono riportate:

- la dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 46 del DPR n. 445/2000, in cui si dichiara:

- la posizione presso l'INPS relativa all'attività agricola, quale attività prevalente e continuativa, nei 10 anni precedenti la domanda;

- di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziario, ai sensi della vigente normativa;

- di essere in regola con gli obblighi fiscali, secondo la legislazione nazionale in materia;

- di essere in regola con gli obblighi previdenziali ed assistenziali per sé e in favore dei lavoratori dipendenti;

- di aver maturato il minimo di 20 anni di contribuzione.

- la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000, in cui dichiara:

- la volontà di cessare definitivamente l'attività agricola per fini commerciali;

- gli impegni pluriennali ed i vincoli gravanti sull'azienda relativi alla fruizione di eventuali aiuti comunitari;

- il titolo di possesso del fondo per il quale chiede il beneficio;

- di non aver frazionato o ridotto oltre il 25% la superficie aziendale successivamente alla data del 1° Luglio 1999, e di non averla smembrata in due o più fondi;

- prospetto riepilogativo dei terreni resi disponibili e di quelli che non saranno ceduti, con indicazione delle superfici e del tipo di possesso;

2. visura catastale per soggetto ed estratto di mappa in carta semplice di tutti i terreni condotti a qualsiasi titolo e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, attestante che i suddetti documenti contengono dati aggiornati;

3. planimetria aziendale, aggiornata, di tutti i terreni condotti, con indicazione delle strutture esistenti e dell'ordinamento colturale praticato;

4. dichiarazione, mediante atto unilaterale d'obbligo, registrato presso il competente Ufficio del Registro, resa dal proprietario/i, che attesta di essere consenziente a trasferire l'uso produttivo dell'azienda al rilevatario con l'impegno a stipulare il nuovo contratto entro 60 giorni dalla data di comunicazione dell'ammissibilità della domanda;

5. attestazione in ordine alla redditività aziendale, rilasciata dal Dirigente dello STAPA CEPICA;

6. certificazione sanitaria, rilasciata dalla ASL competente, relativa al patrimonio zootecnico da cedere al Rilevatario;

7. in caso di società l'elenco dei soci al momento della presentazione della domanda.

Gli STAPA-CePICA comunicano al cedente l'ammissione della domanda. Il cedente deve, entro e non oltre 60 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, presentare la seguente documentazione integrativa:

- contratto di affitto e/o di compravendita regolarmente registrato a favore del rilevatario indicato nella domanda; il contratto deve contenere una clausola che imponga al rilevatario un vincolo di

indivisibilità e inalienabilità per un periodo non inferiore a 5 anni, nonché l'indicazione dettagliata di tutte le strutture pertinenti l'azienda che vengono trasferite: strutture produttive, fabbricati (se esistenti), gli appezzamenti e i correlati ordinamenti produttivi; gli obblighi derivanti dall'adesione a precedenti regimi di aiuti;

- attestazioni che sono state fatte le cancellazioni presso l'INPS, la CCAA, l'UMA e della partita IVA o richiesta di proroga della partita IVA;

- prospetto annuale degli importi della rendita pensionistica, qualora fruisca la pensione di anzianità.

**7.2 Il rilevataro agricolo presenta la seguente documentazione:**

1. domanda d'adesione al presente bando (allegato 2) in cui sono riportate:

- la dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 46 del DPR n. 445/2000, in cui si dichiara:

• di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziario, ai sensi della vigente normativa;

• di essere in regola con gli obblighi fiscali, secondo la legislazione nazionale in materia;

• di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per sé e in favore dei lavoratori dipendenti;

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di cui all'art. 47 del DPR n. 445/2000, con la quale dichiara:

• la volontà di subentrare al cedente;

• gli impegni pluriennali ed i vincoli gravanti sull'azienda;

• l'obbligo a non alienare, vendere o dividere i terreni rilevati e quelli precedentemente condotti per un numero di anni non inferiore a 5;

- prospetto riepilogativo da cui si evince la superficie condotta dal rilevataro, il tipo di possesso e la superficie che verrà rilevata ;

2. attestazione in ordine alla redditività aziendale dei terreni preposseduti, rilasciata dal dirigente dello STAPA-CEPICA;

3. certificazione sanitaria, rilasciata dalla ASL competente, attestante l'adempimento degli obblighi previsti per le profilassi obbligatorie, a carico del bestiame allevato.

Gli STAPA-CePICA comunicano al rilevataro l'ammissibilità della domanda. Il rilevataro, entro e non oltre 60 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, deve presentare la seguente documentazione attestante:

- il titolo di possesso dei terreni preposseduti e dei terreni rilevati. I titoli di proprietà e/o contratti di affitto regolarmente registrati o in fase di registrazione devono essere resi in copia conforme e autenticati ai sensi di legge;

- la posizione, come titolare dell'azienda oggetto dell'insediamento, presso l'INPS o di aver presentato domanda per ottenerla;

- l'iscrizione al registro delle imprese agricole della CCAA;

- la partita IVA per l'attività agricola intrapresa;

- relazione dettagliata e planimetria dell'azienda derivata dalla cessione e degli eventuali terreni preposseduti;

- visura catastale per soggetto ed estratto di mappa in carta semplice di tutti i terreni condotti a qualsiasi titolo e dichiarazione sostitutiva di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, attestante che i suddetti documenti contengono dati aggiornati.

Nel caso il rilevataro sia una persona giuridica, oltre a quanto specificato sopra, è necessario presentare la seguente documentazione integrativa:

a) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, dalla quale risulti la vigenza della società e l'assenza di procedura fallimentare a carico del richiedente e dei singoli associati;

b) statuto e atto costitutivo in copia conforme all'originale secondo le vigenti disposizioni;

c) delibera del Consiglio di amministrazione o del competente organo di approvazione dell'iniziativa e di autorizzazione al legale rappresentante alla presentazione dell'istanza in copia conforme all'originale, secondo le vigenti disposizioni;

d) elenco soci;

e) ultimo bilancio sociale e relativa relazione del collegio dei sindaci;

f) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del legale rappresentante, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, dalla quale risulti che i singoli soci sono in regola con gli obblighi fiscali ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, nonché con gli obblighi assistenziali e previdenziali.

**7.3 Il lavoratore agricolo presenta la seguente documentazione:**

La domanda d'adesione al presente bando (allegato 3), in cui sono riportate:

- la dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 46 del DPR n. 445/2000, in cui si dichiara:

- di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziario, ai sensi della vigente normativa;

- di essere in regola con gli obblighi fiscali, secondo la legislazione nazionale in materia;

- di essere iscritto al regime previdenziale;

- il numero di posizione INPS;

- la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000, con la quale dichiara:

- la volontà di cessare definitivamente l'attività agricola;

- di aver maturato un periodo minimo di contribuzione, pari ad almeno 20 anni;

- di aver dedicato all'attività agricola, nei 5 anni che precedono la cessazione, almeno la metà del tempo di lavoro, di cui due anni a tempo pieno nell'azienda del cedente.

Lo STAPA-CePICA comunica al lavoratore agricolo l'ammissione della domanda. Entro e non oltre 60 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, il lavoratore agricolo presenta l'estratto complessivo dei versamenti contributivi previdenziali rilasciato dall'INPS (ex SCAU).

Per gli anni successivi a quello iniziale il lavoratore agricolo presenta domanda di rinnovo entro i termini previsti.

Tutte le informazioni fornite nella domanda di adesione da parte dei soggetti interessati hanno valenza di dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000.

## **8. PROCEDURE DI ATTUAZIONE**

### **8.1 Termini per la presentazione delle domande per la campagna 2004**

Le domande devono pervenire entro le ore 12.00 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sul BURC.

L'applicazione della misura comporta, nella fase istruttoria, la verifica tecnico-amministrativa di tutte le richieste pervenute e riguarderà, in particolare, il controllo documentale che accompagna la richiesta stessa, per verificare che la documentazione presentata, a corredo della pratica, sia conforme a quella prescritta dal presente bando per l'accesso alla misura in argomento. Se necessario il funzionario incaricato dell'istruttoria può chiedere eventuali integrazioni alla documentazione già presentata. Tale documentazione integrativa deve pervenire entro 20 giorni consecutivi alla data di ricevimento della richiesta, trasmessa all'Ufficio istruttore per raccomandata A.R. o consegnata direttamente. Il mancato assolvimento dell'integrazione documentale comporta la decadenza della domanda.

Sulla base dei controlli effettuati si notifica al beneficiario l'esito dell'istruttoria preventiva con l'indicazione dell'ammissione o dell'esclusione al regime di aiuti. Nel caso che la dotazione finanziaria non fosse sufficiente per il pagamento di tutte le pratiche si provvederà alla stesura della graduatoria regionale.

Nel caso di ammissione, nei successivi 60 giorni dalla comunicazione, il cedente, il rilevataro e il lavoratore agricolo devono presentare la documentazione richiesta per il completamento della pratica di prepensionamento.

In caso di non ammissibilità della domanda, sulla scorta dell'istruttoria svolta, lo STAPA-CePICA comunica all'interessato la non ammissibilità della domanda con l'esplicitazione delle ragioni di diritto e di fatto non osservate. Gli interessati, entro 20 giorni continuativi dalla data di ricevimento della comunicazione di non ammissibilità, hanno facoltà, ai sensi della L. n. 241/90, di presentare allo STAPA-CePICA di competenza memorie scritte e proporre il riesame della domanda. Lo STAPA-CePICA provvede al riesame della pratica alla luce delle esibite memorie difensive entro 20 giorni consecutivi alla data di ricevimento delle integrazioni e provvede a redigere la decisione in merito. Se l'interessato non fa pervenire le memorie difensive nei termini indicati, l'esito dell'istruttoria assume carattere definitivo.

Per gli anni successivi a quello iniziale, il cedente presenta domanda di rinnovo annuale, entro i termini previsti.

## **8.2 Ammissione a premio**

Qualora le risorse finanziarie risultassero non sufficienti a soddisfare tutte le domande ammissibili, sarà adottata una graduatoria regionale sulla base del punteggio complessivo attribuito al cedente con le modalità di seguito indicate:

Per i cedenti:

- età: si assegnano 0,5 punti per ogni anno dai 55 ai 65 anni (es. 55 anni 0,5 punti, 56 anni 1 punto, 65 anni 5 punti);
- **ULU**: si assegna 1 punto per ogni ULU;
- **numero dei lavoratori dipendenti**: si assegnano 3 punti per ogni lavoratore dipendente presente in azienda che, contestualmente, presenta domanda di beneficio;
- **ubicazione dell'azienda**: si assegna
  - 1 punto per le aziende ubicate in pianura
  - 2 punti per le aziende ubicate in collina
  - 3 punti per le aziende ubicate in montagna

A parità di punteggio è data preferenza alle domande di cessione collegate al rilevatario con età anagrafica più giovane. In caso di ulteriore parità, sarà accordata la priorità alle domande di cessione il cui rilevatario è di sesso femminile.

Sono considerate di età inferiore a 40 anni:

- le società semplici in cui i 2/3 dei soci esercitano l'attività agricola a titolo principale e la cui età non superi, comunque, i 40 anni;
- le società di capitali in cui oltre il 50% del capitale sociale è conferito da agricoltori con età non superiore ai 40 anni e oltre il 50% dei componenti degli organi di amministrazione della società sono agricoltori con età non superiore ai 40 anni.

Sono considerate di sesso femminile:

- le società di persone e le cooperative la cui compagine sociale è costituita da donne per oltre il 60%;
- le società di capitali in cui i 2/3 delle quote di partecipazione al capitale appartengono a donne e i 2/3 degli organi di amministrazione sono costituiti da donne.

La graduatoria sarà resa pubblica nei modi opportuni (pubblicazione su BURC, su sito web regionale)

## **9 CONTROLLI E SANZIONI**

### **9.1 CONTROLLI - Criteri generali e normativa di riferimento**

I controlli amministrativi e quelli in loco, a cura degli STAPA-CePICA competenti per territorio sono finalizzati a verificare il rispetto delle condizioni di concessione degli aiuti previsti e dei relativi impegni assunti.

Le attività di controllo sono condotte in conformità con il:

- Piano di Sviluppo Rurale (PSR) 2000-2006 della Regione Campania approvato con Decisione comunitaria C(2001) 1166 del 3 maggio 2001;
- Documento VI - 10535-99 - Orientamenti per l'attuazione dei sistemi di gestione, controllo e sanzioni concernenti le misure di sviluppo rurale ai sensi del Reg. CE n.1257/1999;
- Manuale delle "procedure e dei controlli" dei Piani di Sviluppo Rurale, predisposto dall'AGEA, di cui alla nota del 16 maggio 2003, prot.3328;

- Reg. (CE) n. 2419/01 della Commissione dell'11 dicembre 2001 che fissa le modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo a taluni regimi di aiuti comunitari, istituito dal Reg. (CE) n. 3508/92 del Consiglio;

- DPR 445/2000 del 28 dicembre 2000, "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa";

- D.M. 4 dicembre 2002 - Disposizioni attuative dell'art.64 del Reg.CE n. 445/2002, recanti disposizioni sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Feoga;

- e a tutta la vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di controlli e sanzioni.

Il sistema di controlli prevede l'esecuzione di una serie di controlli, sia di carattere amministrativo che a campione in loco, da effettuare in modo tale da verificare il rispetto delle condizioni di concessione degli aiuti previsti e dei relativi impegni assunti, che saranno disciplinati con apposito provvedimento.

## **9.2 SANZIONI**

Con la firma apposta in calce alla domanda ed ai relativi documenti integrativi, il richiedente si assume tutte le responsabilità in merito alla veridicità delle dichiarazioni contenute ed è pertanto informato che, nel caso di dichiarazioni mendaci, verranno applicate, oltre alle disposizioni previste dal sistema sanzionatorio della Misura, le sanzioni previste dal Codice Penale, la decadenza del beneficio ottenuto e la restituzione con interessi dell'indebito eventualmente già percepito. Per quanto non espressamente richiamato in questa sede si rimanda alle vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia di sanzioni.

## **DISPOSIZIONI GENERALI**

Per tutto quanto non previsto e non specificato nel presente bando, si rimanda ai Regg. CE n. 1257/99, n. 2419/01, n. 445/02, n. 963/03 nonché al PSR della Regione Campania, alle circolari dell'Amministrazione regionale e ai manuali e alle circolari dell'AGEA.